
Ottobre
2023

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
9

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	5
CORTE D'APPELLO PERUGIA	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE	8
IMPUGNAZIONI	8
NULLITA'	9
PROVA	10
CODICE PENALE	11
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	11
IMPUTABILITA'	11
PENA	11
PARTICOLARE TENUITA'	12
REATI CONTRO LA P.A.	13
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	15
REATI CONTRO LA PERSONA	18
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	20
REATI CONTRO GLI ANIMALI	21
REATI STRADALI	21
CONTRAVVENZIONI.....	22
LEGISLAZIONE SPECIALE.....	22
MISURE DI PREVENZIONE	24
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	25

FOCUS: REATI STRADALI..... 26

NORMATIVA



Legge 8 settembre 2023, n. 122

“Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernente i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2023](#)).

Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123

“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2023](#)).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un. sentenza n. 38481/2023 ud. 25/05/2023 - deposito 21/09/2023

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 7239/2023

Questione controversa: Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati.

Soluzione adottata: Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 39166/2023 ud. 04/07/2023 - deposito 26/09/2023

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione, non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed è funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 39097/2023 ud. 31/03/2023 - deposito 26/09/2023

La Prima Sezione penale ha affermato che la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione del reato, adottata nonostante si sia proceduto in assenza dell'imputato senza che ricorressero le condizioni previste dall'art. 420-*bis* cod. proc. pen., risulta viziata per effetto della violazione del contraddittorio - su cui non prevale la causa estintiva - e deve essere, pertanto, annullata, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 38442/2023 ud. 13/09/2023 - deposito 20/09/2023

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 37828/2023 ud. 07/03/2023 - deposito 15/09/2023

In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 37978/2023 ud. 03/07/2023 - deposito 15/09/2023

Allorchè venga ribaltata, la condanna di primo grado, in forza del medesimo compendio probatorio, il giudice di appello è tenuto a rispettare il principio di diritto, secondo cui deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

In sostanza, il giudice di appello deve spiegare, in modo adeguato e coerente, l'insostenibilità logica della ricostruzione e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di meriti.

Il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 37724/2023 ud. 07/06/2023 - deposito 14/09/2023

La consistente e ripetuta sequenza di condotte moleste, dipanatesi per anni con aggressioni fisiche e verbali, con telefonate ossessive, con pedinamenti ed incessanti interferenze, accompagnate talvolta da incombenti isterismi, nella vita privata del coniuge separato, soprattutto quando quest'ultimo è stato in compagnia della figli configura un contesto comportamentale che, per durata e modalità, si colloca serenamente nell'alveo di una volontà protesa a cagionare, anche, per via mediata, attraverso un'esasperante intromissione nella sfera di serenità psico-fisica della figlia minore, gli eventi tipici del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., che ne costituiscono l'elemento specializzante rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen..

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 36766/2023 ud. 28/04/2023 - deposito 05/09/2023

La Sesta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza od erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è

limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere a integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 36572/2023 ud. 04/04/2023 - deposito 04/09/2023

La Terza Sezione penale, in tema di delitti contro la persona, ha affermato che integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 600-*quater*, comma primo, cod. pen. la disponibilità di "file" di contenuto pedopornografico archiviati sul "cloud storage" di una "chat" di gruppo nello spazio *Telegram* e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 36403/2023 ud. 25/05/2023 - deposito 31/08/2023

Sussiste l'elemento oggettivo della violenza privata nell'esercizio di una reiterata, insistente e oppressiva pressione esercitata sulla persona dell'intervistata da parte del giornalista per il tramite dell'imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona offesa tentava invano di sottrarsi.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 35630/2023 ud. 16/05/2023 - deposito 25/08/2023

La decisione del giudice di assolvere l'imputato ed al tempo stesso di disporre la regressione del processo alla fase delle indagini costituisce atto abnorme poiché "spezza il processo in due", facendone regredire una parte ad una fase anteriore e inducendo così il pubblico ministero alla adozione di un provvedimento- la nuova imputazione- destinato a confliggere, in virtù del divieto di doppio processo, una volta passata in giudicato.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 600/2023 - Ud. 09/06/2023 - deposito 06/09/2023.

Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, il dato probatorio introdotto nel giudizio, per poter innescare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell'imputato deve introdurre elementi nuovi che evidenziano come il compendio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di revisione avverso la sentenza di condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e co. 2 d.p.r. 309/1990, la Corte d'Appello escludeva che il nuovo dato probatorio, consistente nelle risultanze di alcune intercettazioni acquisite in un diverso procedimento nei confronti del correo in relazione ad altra ipotesi di reato, fosse idoneo a scalfire la tenuta dimostrativa del compendio posto a fondamento della penale responsabilità in quanto lo stesso risultava irrilevante, posto che le conversazioni captate mediante intercettazione, non contenevano valutazioni relative al merito della vicenda.

Corte d'Appello, sentenza n. 452/2023 - Ud. 21/04/2023 - deposito 04/09/2023.

E' competente il Tribunale di Sorveglianza in merito alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata quando sia ormai passata in giudicato la sentenza di merito irrevocabile che abbia assolto l'imputato per infermità di mente e abbia applicato la misura di sicurezza personale. Nella specie, l'imputato era stato assolto dal reato di violenza privata e lesioni personali dal Tribunale perché non imputabile per vizio totale di mente e ad esso era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata in relazione alla pericolosità sociale segnalata in perizia. La difesa aveva però proposto gravame avverso siffatta misura chiedendone la revoca in ragione delle mutate condizioni psichiche dell'imputato ed eccependo la competenza del Tribunale di Sorveglianza deputato a valutare la pericolosità sociale dell'imputato. La Corte di Appello, in accoglimento del gravame, dichiarava la propria incompetenza funzionale a statuire in ordine al riesame sulla pericolosità sociale dell'imputato, unico punto su cui era incentrato l'appello, tenuto conto che la sentenza di primo grado doveva ritenersi ormai passata in cosa giudicata per ciò che concerneva il merito del fatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 695/2023 - Ud. 11/07/2023 - deposito 28/07/2023.

La regolarità formale della notificazione della *vocatio in ius* dell'imputato, effettuata ex art. 161/4 c.p.p. al difensore di ufficio per aver l'imputato omissso di informare la Procura del sopravvenuto mutamento del domicilio già indicato con la redazione di apposito verbale in fase di indagini preliminari, non preclude l'accertamento negativo della mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ne deriva che è legittima la revocazione del giudicato ex art. 629 *bis* c.p.p., quando, contestualmente alla dichiarazione di domicilio, non fu anche nominato il difensore di ufficio, così che l'avvertimento circa la conseguenza derivante dalla mancata comunicazione alla Procura del mutamento di domicilio,

ovvero che un difensore di ufficio avrebbe ricevuto gli atti, in mancanza di indicazione di quale fosse questo difensore di ufficio, non consente di affermare che l'imputato, per propria colpa, non ebbe effettiva conoscenza del processo celebrato a suo carico; considerando altresì che lo svolgimento del proprio compito da parte del difensore di ufficio, finanche con impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non assicura comunque che questi sia stato effettivamente in grado di informare l'imputato del processo che si celebrava a suo carico. Nella circostanza la Corte non ha affrontato la problematica dell'eventuale dovere del difensore di ufficio di informare il giudice circa la mancanza di contatti con l'assistito in sede di dichiarazione di assenza dell'imputato, né del giudice di informarsi in proposito.

Corte d'Appello, sentenza n. 575/2023 - Ud. 30/05/2023 - deposito 28/07/2023.

Deve essere rigettata l'istanza di rescissione del giudicato quando non sia stata data prova, da parte del condannato, dell'interruzione dei rapporti intercorrenti con il difensore.

In particolare, nel caso di specie la Corte d'Appello rilevava come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa in giudizio, fosse emerso che il condannato aveva in realtà mantenuto rapporti con il difensore che aveva presenziato all'udienza preliminare, seppur tramite sostituti processuali e che, presumibilmente, aveva comunicato all'istante anche l'esito dell'udienza stessa, ovvero il decreto di rinvio a giudizio. Non valevano, pertanto, ad escludere la conoscenza del procedimento le circostanze che il difensore aveva palesato la volontà di rinunciare all'incarico e che non aveva partecipato alle udienze dibattimentali. Al contrario, indicativo della persistenza del rapporto fiduciario veniva considerata la circostanza che lo stesso difensore di cui si afferma l'interruzione del rapporto aveva poi formulato l'istanza di rescissione oggetto di decisione della Corte.

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 1294/2022 - Ud. 25/11/2022 - deposito 05/09/2023.

È affetta da nullità la sentenza di condanna quando l'imputato non sia stato posto in condizione di difendersi dall'accusa sfociata poi nella declaratoria di penale responsabilità. Nel caso in esame il Tribunale aveva addebitato all'imputato un reato completamente diverso rispetto a quello formulato dall'accusa nell'originaria contestazione ovvero il reato di cui all'art. 570 co. 2 e 2 c.p. in luogo di quello di cui all'art. 572 c.p. per avere il primo picchiato, ingiuriato e minacciato la moglie. A parere dei Giudici di prime cure l'imputato aveva causato un disagio prevalentemente di natura economica alla famiglia considerando anche che il mantenere la donna in una posizione di inferiorità nell'ambito della famiglia costituiva una situazione del tutto fisiologica dettata principalmente dalla cultura del proprio Paese di origine, e che pertanto non poteva configurarsi il delitto di maltrattamenti ma quello di cui all'art. 570 c.p. poiché anche secondo la cultura di provenienza dell'imputato era dovere del marito assicurare assistenza e rispetto alla moglie. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la Corte di Appello riteneva che fosse dunque stato contestato all'imputato un addebito completamente diverso poiché egli aveva sottoposto la moglie a costanti prevaricazioni e sofferenze che nulla avevano a che fare con le peculiarità della comune cultura di provenienza dei coniugi né con il disagio di natura prevalentemente economica ipotizzato dal Tribunale. Ne derivava la nullità della sentenza per non aver posto l'imputato in condizione di difendersi dall'addebito a lui mosso.

Corte d'Appello, sentenza n. 1248/2022 - Ud. 18/11/2022 - deposito 05/09/2023.

Sussiste una ipotesi di nullità assoluta della sentenza nel caso di omessa notifica del decreto di citazione. Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato dal Tribunale per il reato di evasione perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari era risultato non reperibile presso l'abitazione che egli stesso aveva indicato quale proprio recapito. La Corte di Appello, in accoglimento della censura di carattere processuale sollevata dal Procuratore generale, evidenziava che risultava errata la circostanza secondo cui l'imputato con riguardo al giudizio *de quo* avrebbe dichiarato un determinato domicilio in sede di scarcerazione, considerato che siffatta dichiarazione si riferiva ad altri reati e non a quello di evasione che ancora non gli era stato contestato. Inoltre, a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio relativo al reato di evasione che recava l'indirizzo presso cui l'imputato di fatto si trovava, si era appurato che lo stesso risultava ristretto presso la Casa circondariale di Rebibbia; pertanto, si procedeva ad una nuova notifica nel luogo di restrizione intramuraria rimasta però senza esito in quanto l'imputato risultava scarcerato ed aveva indicato un nuovo domicilio presso la città di Roma. Il Tribunale provvedeva a rinnovare la notifica presso questo nuovo domicilio nella capitale ma l'imputato risultava irreperibile. La Corte rilevava che la notifica presso il domicilio in Roma non ebbe a perfezionarsi poiché si trattava di un domicilio dichiarato in relazione ad altri procedimenti per cui l'imputato si trovava ristretto; né risultava che, con riguardo al reato di evasione, l'imputato avesse eletto altri domicili. Di conseguenza la sentenza doveva ritenersi affetta da nullità assoluta in quanto non si era dato corso a formali ricerche dell'imputato *ex art. 159 c.p.p.*.

Corte d'Appello, sentenza n. 583/2023 - Ud. 30/05/2023 - deposito 28/07/2023.

L'omissione della notifica all'imputato del decreto che differisce la prima udienza dibattimentale comporta la nullità degli atti successivi, comprese le sentenze di primo e di secondo grado, perché ascrivibile alle nullità di cui all'art. 179 co. 1 lett. a) c.p.p..

Nel caso di specie la Corte d'appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, in considerazione del fatto che il decreto era stato notificato ai difensori dell'imputato in proprio, ma non all'imputato stesso.

PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 616/2023 - Ud. 13/06/2023 - deposito 05/09/2023.

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, non sono prove atipiche ma vanno incluse nella categoria dei "documenti", di cui all'art. 234 c.p.p., acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo.

Nel caso di specie, relativo ad una condotta di furto aggravato di un autocarro con rimorchio e della merce in esso contenuta, la Corte d'Appello riteneva provato il fatto, riconoscendo l'utilizzabilità della prova dichiarativa di un operatore di PG vertente sul contenuto rappresentativo di alcuni filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza collocato dal Comune di Roma su una strada pubblica che non erano state acquisite agli atti del giudizio di merito.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE DEL REATO

Corte d'Appello, sentenza n. 498/2023 - Ud. 09/05/2023 - deposito 28/07/2023.

A differenza dell'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 bis, l'aggravante relativa alla violenza e minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 non è un aggravante rafforzata, con la conseguenza che andrà operato il giudizio di comparazione con le eventuali attenuanti. Nel caso di specie, relativo ad una rapina pluriaggravata, la Corte d'Appello reputava le aggravanti, inclusa quella di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 c.p., equivalenti alle attenuanti generiche.

Corte d'Appello, sentenza n. 472/2023 - Ud. 02/05/2023 - deposito 25/07/2023.

Non può contestarsi la recidiva reiterata nel caso in cui il soggetto sia gravato da una sola pregressa sentenza di condanna, presupponendo detta contestazione l'esistenza di almeno due precedenti penali in utile sequenza cronologica.

Nel caso di specie, relativo ad un caso di violenza e minaccia da parte di un soggetto nei confronti del personale sanitario e dei carabinieri ai sensi degli artt. 336, 337 e 341 *bis* c.p., la Corte d'Appello, escludendo la reiterazione della recidiva che era stata riconosciuta in capo all'imputato, reputava prevalenti sulla recidiva infraquinquennale le attenuanti generiche, precedentemente ritenute dal Tribunale solo equivalenti rispetto alla contestata recidiva reiterata.

IMPUTABILITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 590/2023 - Ud. 06/06/2023 - deposito 04/09/2023.

Ai fini della applicabilità dell'art. 85 c.p., la valutazione contenuta nella perizia riflette la specifica e contingente situazione clinica del periziando al momento in cui la perizia stessa viene svolta e in relazione ad un determinato contesto temporale.

Nel caso di specie, le precedenti valutazioni svolte da altro perito evidenziavano una incapacità parziale di intendere e di volere mentre quella più recente conteneva una diversa valutazione, che fotografava la situazione attuale, in base alla quale il soggetto risultava perfettamente in grado di ricostruire l'evento oggetto del processo e si riscontrava come al momento del fatto il soggetto doveva essere ritenuto del tutto capace di intendere e di volere, in quanto le sue condotte potevano dirsi riconducibili a conseguenze del suo stile di vita, caratterizzato da abuso e dipendenza da sostanze.

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 519/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 05/09/2023.

Nel calcolo della sanzione concretamente irrogata, una volta individuata la pena-base, la riduzione per il rito deve costituire l'ultimo dei passaggi.

Nel caso di specie, relativo ad un caso di minaccia ex art. 612 co 2 c.p. in continuazione con la violazione prevista dall'art. 75 D.Lvo 159/2011, l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure, ad avviso della Corte d'Appello, era il non aver fatto precedere la riduzione per il rito, che doveva rappresentare

l'ultimo dei passaggi, dall'aumento per la continuazione, addivenendo quindi ad un errato calcolo della sanzione.

Corte d'Appello, sentenza n. 352/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 01/09/2023.

La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte offesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "*quantum*" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica. Nel caso di specie, relativo ad una condotta privativa dei mezzi di sussistenza ai danni del figlio minore, la Corte d'Appello rilevava come nulla risultava adeguatamente esplicitato nella sentenza del Tribunale circa i criteri e i parametri individuati dal Giudice per la determinazione in Euro 8.000,00 di una provvisoria correlata alla misura di un danno complessivamente liquidabile.

Corte d'Appello, sentenza n. 1168/2023 - Ud. 28/10/2022 - deposito 01/09/2023.

Ai fini della dosimetria della pena del reato di maltrattamenti, rileva la diminuita intensità del dolo, correlata alla circostanza che il soggetto agente vivesse una situazione familiare di grave turbamento, nonché il pronostico favorevole circa la futura regolarità del comportamento, attesa la peculiarità del contesto, l'età del soggetto e il suo *status* di incensuratezza.

Fattispecie di maltrattamenti relativa alla condotta di un soggetto che sottoponeva a ripetuti atti di violenza sia fisica che morale la moglie, non accettando l'adesione della stessa al credo religioso dei testimoni di Geova, in cui la Corte d'Appello riformava in punto di circostanze la sentenza del Tribunale, ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante dei motivi abietti e futili.

Corte d'Appello, sentenza n. 297/2023 - Ud. 17/03/2023 - deposito 30/08/2023.

La sentenza di condanna può essere riformata nella parte in cui non espliciti i parametri di calcolo della pena rendendo così la pena irrogata eccessiva. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva l'appello dell'imputato con riferimento alla mancata esplicitazione in sentenza dei passaggi di calcolo della pena irrogata - riportato tout court nella sua misura finale- così di fatto impedendo al Giudice di appello di verificare sia l'entità della pena- base sia l'aumento per la recidiva, sia quello per la contestata continuazione.

PARTICOLARE TENUTA'

Corte d'Appello, sentenza n. 493/2023 - Ud. 05/05/2023 - deposito 05/09/2023.

Considerato che la differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente prevista per soggetti colpiti da misure di prevenzione personali, rispetto ai soggetti non destinatari di tali misure, risponde alla *ratio* di inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti, risulta applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., laddove emerga che la violazione posta in essere sia soltanto episodica e connotata da un blando indice di concreta offensività, come si può ad esempio evincere da un elemento quale la riabilitazione rispetto alla pregressa misura di prevenzione, con conseguente rilascio di nuovo titolo di abilitazione alla guida.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello riconosceva in capo all'imputato, destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che circolava alla guida nonostante la revoca della patente, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., reputando sussistenti gli elementi richiesti dalla norma alla luce della riabilitazione ottenuta dall'imputato, e considerando altresì che all'epoca del fatto il prevenuto annoverava un unico precedente irrevocabile.

Corte d'Appello, sentenza n. 351/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 01/09/2023.

In tema di lesioni volontarie *ex art. 582 c.p.*, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 *bis*, rileva, quanto alle modalità della condotta, anche il potenziale rischio di assai più gravi esiti, in considerazione della delicatezza delle zone coinvolte (quali la testa o il collo), pur quando tale potenzialità lesiva, di assai probabile verifica, non si sia effettivamente concretizzata.

Nel caso di specie, relativo alla condotta di un soggetto che aveva colpito con pugni al volto e al collo una donna al termine della relazione di costei con l'imputato cagionandole lesioni guaribili in 15 gg, la Corte d'Appello escludeva la fruibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 in considerazione, tra gli altri indici, delle modalità della condotta in quanto la potenzialità offensiva risultava assai elevata.

Corte d'Appello, sentenza n. 700/2023 - Ud. 11/07/2023 - deposito 28/07/2023.

Può essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputato del delitto di cui all'art. 388 co. 5 c.p. quando l'inadempimento dell'obbligo di consegnare un bene mobile abbia ad oggetto un bene di non particolare valore.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato non punibile, evidenziando, da un lato, come il bene oggetto del pignoramento, un furgone immatricolato nel 2010, non fosse di particolare valore e pertanto il danno fosse da considerare esiguo, e dall'altro che il comportamento dell'imputato, che aveva subito soltanto risalenti condanne per l'emissione di assegni a vuoto (fattispecie, peraltro, depenalizzata) non potesse considerarsi abituale.

Corte d'Appello, sentenza n. 581/2023 - Ud. 30/05/2023 - deposito 28/07/2023.

Può essere applicata la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto all'imputato del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale che, dopo aver subito un controllo da parte di due dirigenti della Polizia di Stato prima di accedere allo stadio per assistere a una partita di calcio, si rivolge a loro con l'espressione "Buona Pasquetta e vaffanculo".

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ravvisava l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. in quanto, diversamente dal Tribunale, riteneva che dall'espressione, che era stata udita da pochi altri tifosi, non potevano scaturire degli scontri più estesi con gli operatori di polizia e che dunque, il fatto poteva considerarsi particolarmente tenue.

REATI CONTRO LA P.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 225/2023 - Ud. 07/03/2023 - deposito 06/09/2023.

Risponde del delitto di tentata induzione indebita il pubblico ufficiale che induca *l'extraneus*, con modalità non violente o minacciose ma comunque tali da esercitare su quest'ultimo una pressione psicologica, a soddisfare le proprie richieste e a venirgli incontro sfruttando la propria posizione di supremazia così da porre il privato in uno stato di soggezione dovuto alla posizione di squilibrio esistente tra le parti. Nella specie l'imputato, abusando della propria qualifica di appartenente alla

Guardia di Finanza, quale pubblico ufficiale delegato per le indagini relative ad alcune denunce presentate dalla vittima, tentava di indurre quest'ultima a prestargli del denaro in modo reiterato e pressante e con modalità tali da sottintendere che se la stessa avesse soddisfatto la propria richiesta avrebbe ottenuto dei vantaggi in ordine alla denuncia presentata e all'esito della stessa, mentre in caso contrario egli avrebbe potuto manipolare in negativo l'inchiesta seguente alle proprie denunce; circostanza quest'ultima verificatasi in concreto poiché l'imputato, a fronte del rifiuto della vittima di prestargli del denaro, aveva concluso la delega di indagine ritenendo l'insussistenza penale dei fatti contestati. Il Giudice di prime cure non aveva ravvisato la rilevanza penale del fatto ritenendo insussistenti le condotte violente o minacciose da parte dell'imputato nei confronti della vittima, nè riteneva esistenti riferimenti impliciti a possibili ritorsioni nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito delle denunce esposte. La Corte di Appello, tuttavia, riteneva integrato il reato in esame considerate le modalità della condotta tenuta dall'imputato il quale aveva più volte contattato la vittima per chiederle il denaro senza specificare i motivi dell'incontro e a volte anche presso il bar sottostante la caserma mettendo la stessa in una situazione di imbarazzo e di soggezione, tanto che questa aveva avuto la sensazione che se la richiesta del pubblico ufficiale non fosse stata accolta egli avrebbe inciso negativamente sull'indagine in corso. In particolare, la Corte, sebbene non connotate da minaccia e violenza, considerava anomale le modalità, il luogo e il tempo della richiesta del denaro oltre a tener conto dell'oggettiva posizione di squilibrio esistente tra le parti. Per tali motivi riteneva configurato il reato di tentativo di induzione indebita.

Corte d'Appello, sentenza n. 949/2022 - Ud. 19/09/2022 - deposito 08/08/2023.

Integrano una pluralità di reati e non un singolo reato le condotte del datore di lavoro che abbia ottenuto, tramite più richieste di proroga e in relazione a tre diversi lavoratori, l'erogazione di somme non dovute, tramite l'impiego della Cassa Integrazione Guadagni.

In applicazione del principio di diritto esposto, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato del delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. perché le condotte contestate, seppur sussistenti, non superavano la soglia di punibilità di euro 3.999,96 di cui al co. 2 della disposizione. In particolare, la Corte evidenziava che, seppure le somme complessivamente indebitamente percepite superavano tale soglia, le condotte integravano comunque più illeciti (uno ogni lavoratore che aveva indebitamente percepito i versamenti). E, considerato che i singoli illeciti, pur commessi in continuazione, non superavano la soglia di punibilità, la Corte concludeva per l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte d'Appello, sentenza n. 588/2023 - Ud. 06/06/2023 - deposito 28/07/2023.

Nel delitto di peculato non può neppure ipotizzarsi l'applicabilità dell'esimente del consenso dell'avente diritto, in considerazione della natura pubblica dei beni oggetto dell'appropriazione.

Nel caso di specie la Corte d'appello, confermando le statuizioni del primo giudice e rigettando le doglianze formulate dalla difesa dell'imputato, rilevava come fosse inapplicabile la causa di giustificazione, anche nella sua forma putativa, alla condotta dell'amministratore di una società in house che non aveva riversato al Comune controllante le somme derivanti dalla riscossione delle imposte relative alle pubbliche affissioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 474/2023 - Ud. 02/05/2023 - deposito 24/07/2023.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 9 c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Il delitto di peculato ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

servizio si appropri del denaro avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, mentre si configura il delitto di truffa aggravata quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso della res, se la procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Alla stregua di ciò, integra la condotta di peculato e non la condotta di truffa aggravata la condotta dell'imputato che, dopo avere preso in consegna il denaro dai portalettere, i quali lo ricevono dai clienti che usufruiscono del servizio, non invia il denaro ai soggetti che hanno effettuato il servizio ma se ne appropria, operando sui sistemi di controllo delle operazioni in modo da far figurare un esito diverso da quello avvenuto. In tale ultima ipotesi gli artifici ed i raggiri non vengono posti in essere al fine di appropriarsi del denaro ricevuto, ma al fine di dare una parvenza di regolarità formale al proprio agire, risultando funzionali a mascherare l'intervenuta interversione nel possesso e non ad acquisire quest'ultimo.

Corte d'Appello, sentenza n. 474/2023 - Ud. 02/05/2023 - deposito 24/07/2023.

L'art. 322-*quater* c. p., introdotto con L. 69/2015 e modificato da ultimo dalla L. 3/2019, prevede quale misura, in caso di sentenza di condanna, il "pagamento di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio" attraverso reati contro la pubblica amministrazione, tassativamente indicati, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene. Tale misura riparativa si sostanzia dunque nella corresponsione di una somma equivalente "al prezzo o al profitto del reato", in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Attesa la natura punitiva e deterrente dell'istituto della riparazione pecuniaria, l'applicazione cumulativa della "restituzione integrale del profitto del reato" e della confisca per equivalente del medesimo profitto costituisce una causa di illegalità della misura della confisca, che deve quindi essere revocata laddove l'imputato abbia provveduto a tale restituzione integrale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello revocava la confisca per equivalente disposta nei confronti di una dipendente di Poste Italiane imputata per il reato di peculato, in quanto la stessa aveva provveduto al versamento di una somma corrispondente a quella indebitamente percepita entro le scadenze previste dall' art. 163 c.p..

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 711/2023 - Ud. 14/07/2023 - deposito 13/09/2023.

Risponde dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 582 c.p. l'imputato che maltrattò la propria coniuge sin dall'inizio del loro matrimonio umiliandola e prevaricandola tramite continui insulti e aggressioni fisiche e cagionandole così un compromesso stato psicologico tale da condurla a ricorrere a percorsi psicologici e terapeutici. Nella specie la Corte di Appello riteneva integrato sotto il profilo oggettivo e soggettivo il reato di maltrattamenti in famiglia per aver l'imputato posto in essere più atti di violenza e sopraffazione nei confronti della moglie. In particolare la Corte riteneva provata la condotta dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e non contraddittorie, le quali avevano trovato riscontro nelle affermazioni rese da altri testimoni, tra cui anche la figlia della donna, che riferiva dei continui litigi che avvenivano tra la madre e l'imputato e delle vessazioni fisiche e morali che subiva la donna la quale succube del marito era costretta a sopportare un regime di vita persecutorio e umiliante. Inoltre, le suddette dichiarazioni hanno trovato riscontro nei segni visibili dei maltrattamenti visti dalle forze dell'ordine, intervenute sul corpo della persona offesa - quali lividi, graffi ed ematomi - nonché nelle certificazioni mediche prodotte attestanti lesioni compatibili con quelle descritte dalla donna.

Corte d'Appello, sentenza n. 530/2023 - Ud. 15/05/2023 - deposito 05/09/2023.

La prova del dolo nel reato di maltrattamenti emerge con evidenza da una pluralità di gravi episodi di violenza, documentati con referti, fotografie o interventi della polizia, perchè rappresentano la punta dell'iceberg rispetto a una condizione di coppia ormai quotidianamente connotata da agiti violenti dell'uomo, sia a carattere fisico che morale. Nella circostanza la Corte ha escluso di dover dare una valutazione segmentata dei tre episodi maggiori di violenza provati in atti perchè non permettono di cogliere la persistente intenzionalità dell'imputato, sottesa non solo ai tre episodi maggiori ma anche ad una miriade di comportamenti quotidiani a valenza maltrattante, quali offese, umiliazioni, minacce.

Corte d'Appello, sentenza n. 530/2023 - Ud. 15/05/2023 - deposito 05/09/2023.

Il subire in silenzio per lungo tempo una condotta maltrattante non contraddice la realtà dei maltrattamenti, perchè costituisce anzi un dato tipico e ricorrente in cui la vittima donna si rende disponibile a sopportare ogni sorta di vessazioni in ambito familiare sino ad arrivare ad un punto di rottura, sia perchè soggiogata dal soggetto maltrattante da una prolungata costanza di prevaricazioni, sia perchè cerca di preservare un simulacro di tranquillità familiare quantomeno per il bene dei figli.

Corte d'Appello, sentenza n. 515/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 05/09/2023.

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale la condotta dell'imputato che sottoponga la propria compagna ad atti di violenza fisica e psichica anche durante il periodo di gravidanza dettati da motivi di gelosia ossessivi e che la costringa ad avere rapporti sessuali che seppure inizialmente consenzienti siano dovuti alla paura delle conseguenze ancora più gravi che un aperto dissenso al compimento dell'atto le avrebbe provocato. Nella specie la Corte di Appello a conferma della sentenza di primo grado riteneva l'imputato responsabile dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 609 *bis* c.p. per aver ripetutamente durante il breve periodo di convivenza in più occasioni picchiato e insultato la compagna provocandole anche lesioni personali e per averla costretta a compiere e subire atti sessuali, i quali avvenivano a seguito delle percosse subite e a cui la donna accondiscendeva per paura della reazione dell'imputato. La Corte reputava attendibile il narrato della persona offesa la quale in più occasioni aveva riferito del comportamento aggressivo e violento dell'uomo nei suoi confronti e della sua condizione di sottomissione e costrizione che la portava a dover consumare dei rapporti sessuali per paura di reazioni violente del compagno. Dichiarazioni corroborate anche dalle testimonianze dei familiari della vittima e dai referti medici.

Corte d'Appello, sentenza n. 451/2023 - Ud. 21/04/2023 - deposito 04/09/2023.

La prova del delitto di maltrattamenti in famiglia può essere basata sulle dichiarazioni della persona offesa quando queste siano attendibili e sufficientemente circostanziate in ordine a una pluralità di episodi vessatori, tali da integrare il requisito dell'abitualità.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di cui all'art. 572 c.p., rilevando come le dichiarazioni della persona offesa, sua moglie, non dimostrassero l'esistenza di una tale pluralità di episodi idonea a costituire un reato abituale. Peraltro, la Corte valorizzava in senso assolutorio le dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva dichiarato che la querela era stata sporta più con una finalità preventiva, con l'obiettivo di evitare che le isolate condotte vessatorie si ripetessero, che con una finalità repressiva, allo scopo di vedere punite le condotte già adottate.

Corte d'Appello, sentenza n. 449/2023 - Ud. 21/04/2023 - deposito 04/09/2023.

Sussiste il dolo unitario necessario per integrare il reato di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui gli episodi di violenza fisica e psichica nei confronti della vittima vengano posti in essere nell'arco di sei anni e si reiterino con frequenza anche giornaliera. Nella specie la Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale e affermava la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p. rilevando l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo unitario per aver l'imputato - trovandosi spesso in stato di alterazione da sostanze alcoliche - maltrattato la moglie, gravemente malata, in modo abituale e continuativo nonché per averla sottoposta a violenze fisiche e psicologiche quotidiane quasi sempre in presenza della figlia minore, per un lungo periodo temporale, così da rendere la propria vita personale e familiare particolarmente dolorosa e a costringerla a scappare via con la figlia. A conferma della perversità della condotta di sopraffazione e violenta dell'uomo nei confronti della moglie e della abitudine delle condotte maltrattanti, la Corte valorizzava la circostanza che l'imputato nonostante fosse stato raggiunto dall'ordinanza recante l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento aveva continuato a recarsi presso la casa coniugale trasgredendo alle prescrizioni cautelari applicate.

Corte d'Appello, sentenza n. 1167/2023 - Ud. 28/10/2022 - deposito 01/09/2023.

Le dichiarazioni della persona offesa considerate attendibili in sé in quanto coerenti, precise e circostanziate sono idonee ad affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel caso di specie, la Corte di Appello, confermava la sentenza del Giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p. per aver maltrattato la propria convivente in occasione di ripetuti litigi scaturiti da futili motivi e dallo stato di alterazione dovuto all'assunzione da parte sua di sostanze alcoliche, denigrandola e aggredendola fisicamente e verbalmente anche in presenza della figlia minore. La Corte rigettava dunque le doglianze della difesa dell'imputato che affermava l'insussistenza dell'aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia in quanto alla presenza della figlia minore si erano verificati solo litigi accesi e non condotte di rilievo penale, ritenendo al contrario provata la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta delle precise dichiarazioni della parte offesa, confermate anche da altri testimoni i quali avevano assistito a episodi di violenza fisica posti in essere dall'imputato in danno della compagna alla presenza della bambina.

Corte d'Appello, sentenza n. 1082/2022 - Ud. 14/10/2022 - deposito 01/09/2023.

Non può ritenersi integrata la fattispecie dei maltrattamenti, ex art. 572 c.p., reato procedibile d'ufficio, ma le meno gravi ipotesi di percosse e minaccia, procedibili a querela di parte, in assenza della prova dell'abitudine dei ripetuti comportamenti di prevaricazione. Nel caso di specie, relativo ad alcune condotte prevaricatorie da parte di un soggetto ai danni della convivente, la Corte d'Appello riquilibrava i fatti, derubricandoli nei diversi delitti di cui agli artt. 581 e 612 c.p., e dichiarava non doversi procedere stante la remissione della querela.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 703/2023 - Ud. 14/07/2023 - deposito 13/09/2023.

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che ponga in essere una serie di atti persecutori- telefonate, messaggi, pedinamenti- nei confronti della propria ex compagna, indotti da un immotivato sentimento di gelosia e finalizzati al ripristino della relazione interrotta per volontà della donna. Siffatti comportamenti determinavano nella persona offesa uno stato di sofferenza tanto da denunciare il fatto alle forze dell'ordine e richiedere ed ottenere un ammonimento del Questore nei confronti dell'ex compagno. Nella specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo infondate le doglianze della difesa secondo cui le dichiarazioni della persona offesa risultavano contraddittorie ed inoltre che le condotte moleste dell'imputato non erano state provate trattandosi di alcuni episodi isolati che non avevano costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. La Corte, al contrario, riteneva che le dichiarazioni della persona offesa non presentavano sospetti per la loro chiarezza e logicità, né esistevano valide ragioni che avrebbero potuto indurre la vittima a calunniare l'imputato, trovando le stesse svariati riscontri nelle dichiarazioni di altri testimoni. Questi ultimi avevano riferito che più volte l'imputato a seguito della rottura della relazione compariva all'improvviso nei luoghi ove si trovava la ex compagna, facendole sentire la sua presenza incombente e sapendo esattamente dove si trovasse, nonché le inviava numerosi sms. Tali condotte avevano infatti costretto a vittima a installare una videocamera all'ingresso di casa e a chiedere ed ottenere un ammonimento del Questore e poi del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, prescrizioni che però non erano state rispettato dall'imputato che seguiva a molestare la ex compagna, a dimostrazione della piena consapevolezza dell'illegalità della propria azione.

Corte d'Appello, sentenza n. 521/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 05/09/2023.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi ex art. 585, co. 2 c.p. quando il soggetto agente utilizzi un ombrello, trattandosi di arma impropria, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Corte d'Appello, sentenza n. 383/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 01/09/2023.

La condotta dell'imputata la quale non impedisca, in virtù della posizione di garanzia su di essa gravante, la consumazione del delitto di violenza sessuale in danno della figlia infraquattordicenne integra il concorso nel reato di cui agli artt. 609 *bis* c.p. e 609 *quater* c.p.. Nella specie l'imputata, in qualità di madre convivente con la minore, non vigilando adeguatamente sulla stessa aveva dato ospitalità ad un amico nella propria abitazione acconsentendo a che questo, trentenne, condividesse il letto con figlia minore a causa delle ristrette caratteristiche della abitazione così da favorire, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un approccio sessuale tra i due, considerata anche la maturità fisica della figlia nonostante i suoi quattordici anni. Comportamento, dunque, del tutto ingiustificato alla luce delle possibilità da parte della donna di rifiutare l'accoglienza domiciliare dell'uomo o della possibilità di far fruire a costui di un giaciglio differente. La Corte pertanto confermava la condanna emessa dal Tribunale nei confronti della donna, da un lato valorizzando sotto l'aspetto oggettivo una condotta commissiva ed omissiva dell'imputata che aveva inizialmente messo a disposizione dell'ospite il letto matrimoniale della figlia e non aveva in alcun modo impedito nel prosieguo di tempo siffatta anomala condivisione dello stesso giaciglio e, dall'altro, sotto l'aspetto soggettivo, l'accettazione del rischio da

parte della donna che facendo dormire abitualmente la figlia già fisicamente sviluppata assieme ad un trentenne si verificassero tra costoro approcci di tipo sessuale, essendo prevedibile tale eventualità.

Corte d'Appello, sentenza n. 384/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 01/09/2023.

La prova della natura libidinosa dell'abbraccio e del palpeggiamento del seno, condotte integrative del delitto di violenza sessuale, può essere desunta dal comportamento antecedente dell'imputato. Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, rigettando le doglianze della difesa, riteneva che fosse provata la natura sessualmente orientata delle condotte descritte, rilevando come esse fossero state adottate dopo che l'imputato aveva espresso in maniera insistente degli apprezzamenti per l'aspetto fisico della persona offesa e dopo che con una scusa l'aveva condotta presso la propria abitazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 345/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 01/09/2023.

Non può essere ritenuta causa sopravvenuta di per sé idonea a determinare l'evento morte la condotta del medico per il decesso della vittima avvenuto dopo l'intervento chirurgico posto in essere al fine di curare le lesioni riportate dalla persona offesa a seguito di un investimento stradale, in quanto trattasi di condotta non connotata dal requisito della eccezionalità ed idonea ad interrompere la catena causale. Nel caso di specie, la Corte confermava la decisione di primo grado che aveva condannato *ex art. 589 c.p.* un automobilista per la morte di una donna, la quale era stata investita dal primo e che successivamente, dopo un intervento chirurgico cui era stata sottoposta per la lesione riportata, decedeva per un arresto cardiogeno. In particolare la Corte riteneva, sulla base delle relazioni dei consulenti di parte, che non vi fossero profili di dubbio circa l'esistenza di un nesso causale tra l'investimento e la morte della vittima, considerato che l'intervento chirurgico così come si era svolto non poteva ritenersi causa eccezionale da sola sufficiente a determinare l'evento morte in quanto svoltosi nel rispetto dei protocolli medici, mentre la morte era avvenuta in maniera del tutto repentina nel corso dell'operazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 342/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 01/09/2023.

Integrano il delitto di minaccia reiterata di cui all'art. 612 c.p. e non il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. le condotte insultanti e vessatorie adottate dall'imputato nei confronti della persona offesa, quando difetta la prova che le condotte abbiano cagionato nella persona offesa uno degli eventi alternativi costitutivi del delitto di *stalking*.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva l'imputato, ex marito della persona offesa, responsabile del delitto di cui all'art. 612 c.p., rilevando come non fosse stato provato in giudizio che la persona offesa avesse subito delle alterazioni delle proprie abitudini di vita ovvero avesse sviluppato timore per la propria incolumità o uno stato di ansia. Al contrario, la Corte evidenziava che dalle risultanze probatorie era emersa la forte personalità della persona offesa, per nulla sottomessa all'imputato né suscettibile di subire gli effetti descritti in conseguenza delle condotte adottate da quest'ultimo.

Corte d'Appello, sentenza n. 292/2023 - Ud. 17/03/2023 - deposito 30/08/2023.

Le dichiarazioni della persona offesa, unica persona presente nel contesto di una violenta aggressione, considerate dettagliate e attendibili e dunque non suscettibili di essere contraddette in base alle deposizioni di tutti gli altri testimoni, impongono di ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'intenzionalità lesiva della condotta dell'imputato nei confronti della vittima. Nel caso di specie il Tribunale aveva assolto l'imputato per il delitto di lesioni volontarie aggravate *ex artt. 582 e 583 c.p.*

e di incendio- ritenendo che non sussistesse una condotta dolosa ma soltanto colposa per aver il primo, dopo essersi introdotto nell'abitazione della ex fidanzata, colpito quest'ultima più volte con un bastone. L'agente aveva poi cosperso di benzina l'intera abitazione della vittima con l'intento di intimidirla per farsi consegnare il proprio telefono cellulare, contenente video hard relativi a rapporti sessuali intercorsi tra i due. Tali condotte secondo la ricostruzione dei giudici di prime cure, non potevano essere ritenute provate in quanto sorrette dalla sola testimonianza resa dalla persona offesa, considerata inattendibile e incoerente perché animata da astio nei confronti dell'imputato a causa della decisione di quest'ultimo di interrompere il rapporto sentimentale. La Corte di Appello affermava, al contrario, l'elemento soggettivo doloso nelle condotte di lesioni e incendio poste in essere dall'imputato sulla base delle chiare affermazioni della vittima, intrinsecamente coerenti e corroborate dalle deposizioni di tutti gli altri testimoni che confermavano la chiara volontà dell'agire dell'imputato. Quest'ultimo aveva colpito alle gambe la donna che presentava numerose ecchimosi e aveva poi provocato un incendio nella abitazione di questa lanciando benzina dappertutto, benzina che venendo a contatto con le scintille generatesi dalla rottura del cellulare della persona offesa aveva generato l'innescò incendiario causando ulteriori ustioni sul corpo della vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 220/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 29/08/2023.

La condotta dell'imputato che costringa con violenza la moglie a subire atti sessuali non può costituire espressione delle abitudini sessuali della coppia, ma integra il delitto di violenza sessuale, trattandosi di episodio avvenuto in contesto connotato da plurimi episodi di vessazione e maltrattamenti, di carattere fisico e morale, subiti dalla vittima che, seppure circostanziati nel tempo, avevano provocato una condizione di separazione fisica tra i due coniugi e avevano ridotto la donna in condizione di forte assoggettamento psico fisico nei confronti del marito a seguito delle minacce subite. Nella specie l'imputato era stato condannato per i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale per aver maltrattato la moglie con plurime condotte di vario tipo - minacce, aggressioni, percosse - nonché per averla costretta a subire atti sessuali trovandosi il più delle volte sotto l'effetto di sostanze alcoliche. In merito a tale ultima condotta, la difesa dell'imputato aveva eccepito il difetto di prova in ordine alle violenze sessuali subite dalla donna, in particolare lo strofinamento dell'organo genitale sul volto della donna, facendo rientrare il fatto nelle consuetudini sessuali della coppia e ritenendo contraddittorie le dichiarazioni della persona offesa. La Corte, al contrario, aveva ritenuto che il rapporto di coppia fosse ormai definitivamente deprivato dall'unione morale tra i coniugi, ma anche di quella fisica e che quel "gioco erotico che si faceva da vent'anni" aveva perduto il significato che lo aveva caratterizzato in origine e aveva, invece, rivestito le connotazioni di atto unilaterale e violento integrante il delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p..

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 665/2023 - Ud. 27/06/2023 - deposito 13/09/2023.

La condotta dell'imputato che con frode non consegna il bene dopo il pagamento del prezzo ponendo, in fase esecutiva del contratto, artifici e raggiri integra il delitto di truffa e non l'ipotesi più lieve di insolvenza fraudolenta. Nel caso di specie l'imputato con artifici e raggiri aveva pubblicato un annuncio sul sito subito.it per la vendita di un telefono cellulare e, dopo essersi accordato con l'acquirente, aveva ricevuto una ricarica sulla propria carta Postepay indicata, senza, tuttavia, consegnare il telefono alla persona offesa e rendendosi irreperibile. La Corte di Appello, rigettando le doglianze della difesa, aveva ritenuto che siffatta condotta integrasse il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta valorizzando il comportamento tenuto dall'imputato dopo la conclusione del contratto. In

particolare, l'imputato aveva posto in essere artifici e raggiri al fine di trarre in inganno la vittima fornendo un nome diverso dal suo e rendendosi irreperibile dopo aver ricevuto il denaro.

Corte d'Appello, sentenza n. 661/2023 - Ud. 27/06/2023 - deposito 13/09/2023.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza che individuino chiaramente gli imputati all'interno del supermercato nell'intento di sottrarre dallo scaffale delle bottiglie di grappa costituiscono prova in ordine alla loro responsabilità per il delitto di furto aggravato. Nella specie i Giudici di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ritenevano che le immagini tratte dai filmati delle telecamere di videosorveglianza fossero chiare così da consentire l'individuazione delle fattezze dei due ladri, i quali venivano riconosciuti senza esitazione da due testimoni, tra cui un agente di polizia, poiché si trattava di soggetti noti per pregresse indagini alle forze dell'ordine. Tale circostanza veniva, inoltre, confermata dal confronto delle immagini estrapolate dal filmato con le fotografie segnaletiche degli imputati risultanti dagli archivi delle forze dell'ordine.

Corte d'Appello, sentenza n. 594/2023 - Ud. 06/06/2023 - deposito 31/08/2023.

In tema di furto, al fine di potersi dire sussistente l'ipotesi meno grave di appropriazione indebita, è necessario che il soggetto abbia la materiale disponibilità della res e la utilizzi al fine di trarne un vantaggio economico. Nel caso di specie, in relazione ad una condotta di furto aggravata dall'abuso di relazioni domestiche, la Corte d'Appello confermava la ricostruzione del Tribunale, secondo cui il portagioie della persona offesa non era mai stato consegnato nella disponibilità del soggetto agente, configurandosi dunque una sottrazione che integrava il furto.

REATI CONTRO GLI ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 492/2023 - Ud. 05/05/2023 - deposito 05/09/2023.

La prova dell'uccisione degli animali, condotta integrativa del delitto di cui all'art. 544 *bis* c.p., può essere desunta dal rinvenimento nei locali a disposizione dell'imputato, oltreché di resti di gatti sezionati, di strumenti finalizzati all'immobilizzazione degli animali stessi.

Nel caso di specie la Corte d'Appello, a conferma della sentenza di primo grado, rigettando le doglianze della difesa, riteneva che fosse provata la condotta di maltrattamenti, consistita nell'uccisione degli animali, in particolare di gatti, e del loro sezionamento, e, al contrario, non potesse essere esclusa l'esistenza della prova dell'uccisione, considerato che il rinvenimento degli strumenti di cui sopra era indicativo del fatto che l'imputato uccideva e sezionava gli animali e non si limitava a sezionare animali già morti.

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 385/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 01/09/2023.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di guida sotto l'influenza di alcool, nelle ipotesi di cui all'art. 186 co. 2 lett. c), co. 2 *sexies* e co. 2 *bis* del C.d.S., non può ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la condizione di effettiva ebbrezza ove vi siano anomalie nella procedura di rilevazione del tasso alcolemico.

Nel caso di specie, in tema di art. 186 c. 2 lett. c), 2 *sexies* e 2 *bis* del C.d.S., la condotta di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza non risultava provata ad avviso della Corte d'Appello in quanto

l'accertamento del tasso alcolemico svolto sul posto risultava inattendibile e il prelievo ematico non era stato effettuato presso la struttura ospedaliera ove era stato trasportato l'imputato infortunatosi.

CONTRAVVENZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 381/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 01/09/2023.

La sussistenza di un ragionevole dubbio circa l'intenzionalità della condotta dell'imputato determina l'assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto. Nel caso di specie la Corte in riforma della sentenza di primo grado assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 6 *bis* co. 1 L. 401/1989 poiché non era stata raggiunta la prova in ordine alla intenzione e volontà da parte dell'agente di offendere terzi mediante il lancio di un petardo durante un incontro calcistico. In particolare, l'imputato era stato condannato per aver lanciato un petardo in direzione del terreno di gioco mentre era in corso lo svolgimento dell'incontro Perugia - Ternana il cui scoppio aveva stordito il portiere. I Giudici di appello escludevano che l'accensione del petardo fosse stata opera dell'imputato in quanto dalla testimonianza di uno *steward* addetto alla curva nord e testimone oculare era emerso che questo aveva soltanto raccolto da terra il petardo e lanciato lo stesso all'interno del terreno di gioco proprio al fine di allontanarlo dalla tribuna ove era caduto.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 658/2023 - Ud. 27/06/2023 - deposito 13/09/2023.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'agente che, quale amministratore di una ditta individuale, trasferisca beni della ditta a prezzi irrisori e tenga in maniera impropria le scritture contabili con l'intento di impedire la ricostruzione dell'assetto patrimoniale della società agli organi della procedura concorsuale. Nella fattispecie, la Corte a conferma della decisione di primo grado rigettava le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui l'alienazione dei beni fosse necessaria in quanto aveva apportato un introito che seppur minimo sarebbe stato più utile piuttosto che mantenere i beni immobilizzati. Inoltre, a parere della difesa il ricavato dei beni alienati era comunque irrisorio e pertanto tale da non poter comunque far fronte alla gravosa esposizione debitoria. Al contrario i Giudici di Appello affermavano la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta in quanto non era stato dimostrato il vero utilizzo della somma incassata dalla vendita dei beni, nonchè dell'introito ricavato dalla vendita degli stessi. Sosteneva altresì la Corte che la contabilità era presente solo fino all'anno 2011 e che questa era stata comunque aggiustata per nascondere alcune perdite e manifestare una situazione societaria migliore di quella reale.

Corte d'Appello, sentenza n. 228/2023 - Ud. 07/03/2023 - deposito 06/09/2023

In tema di reati fallimentari, mentre con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (c.d. "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione, relativamente alla quale, in assenza di adeguata giustificazione per il mancato reperimento dei beni d'azienda, non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione una presunzione di dolosa sottrazione, dovendosi al contrario dimostrare la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Fattispecie in cui la Corte d'Appello confermava

l'addebito di concorso in bancarotta documentale e in bancarotta fraudolenta per distrazione nei confronti di un soggetto che era formalmente subentrato nella carica di amministratore di una azienda ormai decotta in previsione dell'imminente fallimento, come mera "testa di legno". A quest'ultimo non erano mai state consegnate le scritture contabili, e della precedente amministratrice di diritto, perdurante nella gestione d'azienda quale amministratrice di fatto, che aveva altresì posto in essere la condotta distrattiva dei beni, rispetto alla quale risultava provato il dolo di concorso dell'amministratore apparente.

Corte d'Appello, sentenza n. 291/2023 - Ud. 17/03/2023 - deposito 30/08/2023.

L'incertezza sulla reale identità e sulla effettiva nazionalità dell'imputato non consente di pervenire ad una sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Nella specie, la Corte di Appello confermava la sentenza del Giudice di primo grado la quale assolveva l'imputato per il reato di cui all'art. 6 e 14 co. 5 D.Lgs. 286/98 per essersi lo stesso reso inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni in ragione del fatto che il documento di identità del prevenuto attestava la propria cittadinanza francese; pertanto, il provvedimento del Questore doveva ritenersi nullo, perché privo del necessario presupposto ovvero della cittadinanza extracomunitaria dell'imputato. I Giudici di seconde cure rigettavano l'appello proposto dal Procuratore Generale secondo cui la nazionalità dell'imputato era attestata da una fotocopia di scarsissima qualità non idonea a dimostrarne con certezza la sua provenienza. In particolare, la Corte, a seguito di rinnovazione istruttoria, rilevava l'assenza di dati probatori certi circa l'effettiva nazionalità dell'imputato considerato che era risultata censita in Francia una persona avente nominativo esattamente identico a quello dell'imputato e con la stessa data di nascita e che l'imputato aveva subito il borseggio dei propri documenti; pertanto, la reale identità dell'imputato poteva non essere corrispondente a quella dichiarata.

Corte d'Appello, sentenza n. 371/2023 - Ud. 29/03/2023 - deposito 03/08/2023.

Il criterio di giudizio imposto dall'art. 533, co. 1, c.p.p., investe tutti gli elementi costitutivi del reato, sicché ove sussista il ragionevole dubbio circa il superamento delle soglie di punibilità indicate dall'art. 4, D.lgs. n. 74 del 2000, il giudice deve affermare l'insussistenza del fatto, purché si tratti di un dubbio "ragionevole", fondato cioè su fatti verificabili, non su mere congetture ed automatismi.

Alla stregua di ciò, nel caso di falsa dichiarazione al fine di evadere le imposte sui redditi con indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, deve considerarsi ragionevole il dubbio circa l'ammontare dell'imposta evasa, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 4, D.lgs. 74/2000, e quindi del superamento delle soglie di punibilità, quando tale dubbio ricada sulla sussistenza dei costi deducibili sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi che siano stati comunque accertati. Ciò alla luce quantomeno di allegazioni fattuali, non potendo detti costi essere presunti.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, per valutare i costi deducibili correlati ai ricavi accertati, reputava ragionevole utilizzare il parametro, prospettato dalla difesa, della percentuale media di utili conseguita dai produttori o commercianti all'ingrosso dei prodotti in questione, o, più precisamente, alla percentuale indicata espressamente da uno dei testi quale specifico rincaro applicato da una delle società coinvolte. Sulla base di tale assunto i Giudici di seconde cure avevano pronunciato una sentenza assolutoria per mancato superamento delle soglie di punibilità.

Corte d'Appello, sentenza n. 537/2023 - Ud. 16/05/2023 - deposito 31/07/2023.

Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice documentale (art. 217, co. 2, R.D. n. 267/1942) "è necessaria l'omessa tenuta, o l'irregolare e incompleta tenuta, delle scritture contabili obbligatorie

previste dall'art. 2214, co. 1, c.c. e 2421 c.c. in caso di società, mentre con riguardo alle scritture contabili “che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa”, ai sensi dell'art. 2214, co. 2, c.c., l'affermazione della loro obbligatorietà in concreto presuppone che siano specificamente individuate le scritture cui si riferiscono gli addebiti unitamente alle ragioni della necessità della loro istituzione. Nel caso di specie, la Corte d'Appello riteneva integrato il reato di bancarotta semplice documentale, in quanto la mancata trascrizione dei bilanci nel registro dei verbali, la mancanza del libro dei beni ammortizzabili e l'impossibilità di ricostruire l'elenco dei beni nella disponibilità della fallita, anche attraverso un documento diverso, avevano comportato una enorme difficoltà nella ricostruzione dei beni della società tanto che erano stati inventariati solo quelli trovati in sede.

Corte d'Appello, sentenza n. 558/2023 - Ud. 23/05/2023 - deposito 28/07/2023.

L'irregolare tenuta della documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio integra la bancarotta fraudolenta documentale quando rende impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell'impresa.

Ai fini dell'integrazione del reato, la mera sospensione dell'operatività commerciale dell'impresa, senza formale cancellazione della società dal registro delle imprese, non vale ad escludere l'obbligo di regolare tenuta delle scritture e, conseguentemente, l'eventuale reato di bancarotta documentale che sia stato posto in essere.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello riconosceva come la mancanza di documentazione necessaria rendesse impossibile la ricostruzione del patrimonio, a nulla rilevando il fatto che fosse avvenuta, in un determinato lasso temporale, una sospensione dell'operatività commerciale dell'impresa.

Corte d'Appello, sentenza n. 702/2023 - Ud. 11/05/2023 - deposito 26/07/2023.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'imputato, amministratore di una società in crisi patrimoniale, poi dichiarata fallita, che abbia ceduto beni ad altra società sempre a lui riferibile senza ricevere un adeguato corrispettivo.

Nel caso di specie la Corte d'appello confermava la sentenza di condanna emanata dal Tribunale evidenziando come le condotte descritte siano state dolosamente preordinate a recare pregiudizio ai creditori, in considerazione del fatto che mentre la società poi dichiarata fallita si trovava in stato di decozione patrimoniale, quella che riceveva i beni viveva un momento favorevole.

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 1014/2022 - Ud. 03/05/2023 - deposito 11/09/2023.

Non può essere accolta l'istanza di revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione quando l'istante non allega alcun documento idoneo a dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura. Nella specie, l'istante chiedeva la revocazione della confisca di un libretto nominativo di risparmio posta a lei intestato ma confiscato perché riferibile al di lei compagno e del quale ella era venuta a conoscenza soltanto nel momento in cui aveva utilizzato il libretto medesimo in quanto non era stata mai parte del giudizio di prevenzione svoltosi davanti al Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma rigettava la propria richiesta di intervento affermando che l'istante fosse intervenuta nel giudizio di primo grado, a mezzo di nomina di un difensore- rinviando alla Corte di appello di Perugia a seguito della dichiarazione di incompetenza. I Giudici di appello rigettavano però anche essi l'istanza di revocazione in primo luogo perché l'istante non aveva allegato alcun documento idoneo a dimostrare la lecita provenienza delle somme portate dal libretto di deposito

bancario e in secondo luogo perché l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di intervento nel giudizio di prevenzione doveva essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione se fondata su una pregressa -inesistente- nomina di un difensore di fiducia.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1161/2023, Ud. 14/09/2023 - deposito 20/09/2023

E' accolto il reclamo del detenuto avverso il decreto di rigetto del permesso premio del Magistrato di Sorveglianza allorquando si accerti dall'istruttoria svolta che il detenuto che abbia già espiato gran parte della pena per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis ord. pen., che non vi siano attuali collegamenti con la criminalità organizzata e che lo stesso abbia intrapreso una positiva progressione trattamentale. Nella specie, il Magistrato di Sorveglianza rigettava la richiesta di permesso premio rilevando che il detenuto era stato condannato per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/1990, richiamando altresì i rapporti disciplinari avuti e rilevando che la zona di spaccio ove il detenuto operava era ancora deputata ad attività di spaccio. Sottolineava quindi il Giudice di Sorveglianza che il contesto criminale di riferimento si presentava instabile e che il reinserimento del reclamante poteva presentare un pericolo. Il Tribunale, al contrario, rilevava che le condotte delittuose erano risalenti nel tempo che egli aveva mantenuto una condotta carceraria negli ultimi anni esente da rilievi disciplinari impegnandosi anche in attività trattamentali e lavorative e che non sussistevano elementi che dimostrassero un collegamento del detenuto con quel sodalizio criminoso in cui egli operava prima della carcerazione. Inoltre, non emergevano movimenti di denaro ingiustificati, ma solo rimesse in favore dei prossimi congiunti frutto del lavoro svolto in carcere né ulteriori carichi pendenti in corso. Per tali ragioni, il Tribunale concedeva il permesso premio al reclamante.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1096/2023, Ud. 08/06/2023 - deposito 21/08/2023

Il condannato che abbia intrapreso e deciso di proseguire un percorso terapeutico per la cura di un disturbo da uso di alcolici in remissione parziale può ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale che si traduca in un programma terapeutico di tipo ambulatoriale in grado di contribuire al proprio recupero che sia adeguato - tenuto conto del carattere circoscritto nel tempo e verosimilmente legato all'abuso di alcolici degli illeciti commessi- ad assicurare la prevenzione dalla commissione di altri reati, segnatamente con le prescrizioni cui la persona deve sottostare. Nel caso di specie, il condannato si era reso responsabile negli anni di più reati, tra i quali il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio, tuttavia egli aveva ammesso che siffatti reati erano stati commessi in un determinato periodo durante il quale aveva perduto il lavoro e ritirandosi in casa aveva abusato di superalcolici e che dopo tali fatti aveva intrapreso un percorso di recupero presso l'asl locale al fine di trovare anche un nuovo collocamento. Sussisteva altresì la volontà della moglie del condannato di sostenerlo nel percorso di affrancamento dall'abuso di alcolici e di supportarlo economicamente. Alla luce di ciò il Tribunale reputava che fosse possibile ammetterlo ad un affidamento terapeutico di tipo territoriale ex art. 94 d.p.r. 309/1990.

FOCUS: REATI STRADALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati stradali, con particolare riferimento alla facoltà dell’imputato di farsi assistere da un difensore ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, alla configurazione dell’elemento soggettivo doloso dell’utente nel caso di incidente stradale, alla prova in ordine all’integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza, alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. nell’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcoolici e sostanze stupefacenti, alla responsabilità colposa dell’imputato che violi le regole di prudenza, diligenza e perizia alla guida, alla responsabilità penale per il reato di cui all’art. 187 co. 6 cod. strad. nei casi di rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’alcool test.

Quanto alla **facoltà dell’imputato di farsi assistere da un difensore** ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico tramite prelievo ematico nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 323, Ud. 16 marzo 2022, Dep. 4 aprile 2022](#).

Sulla configurabilità del **dolo del reato di cui all’art. 189 co. 7 Cod. strad.** nei casi in cui l’utente ometta di prestare assistenza alla persona offesa si è pronunciata la Corte con la sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 346, Ud. 21 marzo 2022, Dep. 4 aprile 2022](#).

Viceversa, la Corte, con la sentenza n. 385, Ud. 31 marzo 2023, Dep. 1 settembre 2023, contenuta in questo notiziario, ha ritenuto che **non sia configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza** nei casi in cui vi siano state anomalie nel corso della procedura di rilevazione e vi siano incertezze in ordine alla rilevazione del tasso alcolemico.

Con riferimento alla **prova ai fini dell’integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 391, Ud. 1 aprile 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) secondo cui deve ritenersi accertata la condizione di alcolemia allorquando il referto di analisi effettuato si riferisca alla fase calante rispetto al picco dell’alcool in circolo. Al contrario con la sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 395, Ud. 1 aprile 2022, Dep. 21 marzo 2023](#) la Corte ha ritenuto che l’incertezza sul tasso alcolemico contenuto nel sangue a causa di rilevazioni tra loro contrastanti comporta l’incertezza in ordine al quantum di concentrazione di alcool nel sangue e dunque il mancato raggiungimento della prova della responsabilità dell’imputato.

Sulla **applicazione della causa di non punibilità** ex art. 131 bis c.p. la Corte con la sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 572, Ud. 26 maggio 2023, Dep. 6 giugno 2023](#) ha stabilito l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. anche nei casi di guida in stato di ebbrezza quando l’imputato abbia tenuto un comportamento collaborativo e non abbia mostrato alterazioni della capacità di guida nonostante il tasso alcolemico fosse superiore al minimo di rilevanza penale.

Con riferimento alla **responsabilità colposa dell'imputato** per aver causato l'evento lesivo a causa della violazione delle normali regole di diligenza e prudenza alla guida si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 839, Ud. 8 luglio 2022, Dep. 2 novembre 2022.](#)

Sulla **verifica dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti** e sulla configurabilità della responsabilità per il delitto di cui all'art. 187 co. 8 Cod. Strad. si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 882, Ud. 15 luglio 2022, Dep. 22 maggio 2023.](#)